

Divieto di ogni spostamento tra Regioni fino al 15 febbraio, asporto consentito fino alle 18 e proroga dello stato di emergenza. Tutte le novità introdotte con Decreto del Governo in vigore dal 16 gennaio

15 Gennaio 2021
Francesca Russo

Per leggere gli ulteriori aggiornamenti "[Covid-19: mezza Italia si colora di giallo. Restano in zona arancione Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano](#)".

Il Consiglio dei Ministri, con comunicato stampa del 14 gennaio 2021, n. 90, e con **Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n. 2**, ha indicato le **nuove misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 16 gennaio su tutto il territorio nazionale**, confermando alcune delle misure già introdotte con l'Ordinanza del 10 gennaio scorso (per approfondire si rinvia all'articolo "[Covid-19: firmata la nuova Ordinanza. Dal 10 gennaio passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto](#)").

Ciò che salta all'occhio nel comunicato del Governo è la **proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza** resa in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il Decreto Legge conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Nuova stretta per i **bar** con il nuovo DPCM per combattere gli assembramenti e la movida: l'**asporto sarà consentito solo fino alle 18** per i codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). Mentre le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle ore 18. Il consumo al tavolo è possibile per un massimo di quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che alloggiano nella struttura.

Inoltre, **dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021**, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a. è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all'interno della stessa Regione, in area gialla, e all'interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;

b. qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

c. è istituita una cosiddetta area "bianca", nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area "bianca" non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Restano ancora chiusi gli impianti di sci mentre riaprono tutti i musei che si trovano nelle Regioni in zona gialla.

Infine, con il nuovo DPCM firmato oggi, dal 17 gennaio passano in **zona rossa** la provincia autonoma di **Bolzano, Lombardia e Sicilia**.

Mentre restano in **zona arancione Calabria, Emilia Romagna e Veneto** e a queste Regioni si aggiungono **Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta**.

Troviamo in **zona gialla Basilicata, Molise, Sardegna, Toscana** e provincia autonoma di **Trento**.

Per leggere gli ulteriori aggiornamenti ["Covid-19: mezza Italia si colora di giallo. Restano in zona arancione Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano"](#).

TAG: Covid-19, novità, governo, coronavirus

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità

del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***